

Amundi Risparmio Garantito 1 Anno IV

REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata del Fondo	OICVM di tipo garantito ad accumulazione dei proventi (di seguito "Fondo") denominato: "Amundi Risparmio Garantito 1 Anno IV" La durata del Fondo è fissata al 31/12/2100 salvo proroga.
Società di Gestione del Risparmio	Amundi SGR S.p.A. (di seguito "SGR"), appartenente al Gruppo Crédit Agricole - iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n.105 sez. Gestori di FIA e al n.105 sez. Gestori di ELTIF), con sede legale in via Cernaia 8/10, 20121 – Milano. Il sito Internet della SGR è: www.amundi.it
Soggetto Garante che assicura il raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione	Amundi Finance SA, appartenente al Gruppo Crédit Agricole, con sede in 91-93, Boulevard Pasteur 75015 Parigi (Francia), iscritta al registro camerale delle società di Parigi al n. PARIS 421304601. La Società, autorizzata in qualità di Istituto di credito dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Banque de France), è soggetta al controllo della medesima autorità.
Depositario	CACEIS Bank, Italy Branch (di seguito anche "Depositario"), con sede in Piazza Cavour 2, 20121, Milano; numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09720010967; Numero REA MI-2109430; iscritta al n. 8067 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 385/1993; autorizzata dalla Banca d'Italia – ai sensi dell'art. 47 del TUF – all'esercizio delle funzioni di depositario. CACEIS Bank, Italy Branch è la succursale italiana di CACEIS Bank S.A., con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri, 92120 Montrouge – France, iscritta al registro imprese di Parigi con il numero 692 024 722. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote dei Fondi sono espletate presso la sede del Depositario. I prospetti contabili dei Fondi sono disponibili presso la sede del Depositario, nonché sul sito internet della SGR. Indirizzo del sito internet del Depositario: www.caceis.com .
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota del Fondo viene calcolato con cadenza giornaliera, tranne i giorni di chiusura delle borse valori nazionali o di festività nazionali italiane. Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è pubblicato sul sito Internet della SGR, www.amundi.it , con l'indicazione della data cui si riferisce. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

1.1 OGGETTO, POLITICA D'INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1. Ai fini del presente regolamento di gestione si intende per “Valore Protetto” il valore unitario iniziale della quota del Fondo a cui vengono effettuate le sottoscrizioni, pari a 5 euro.

Il Fondo, di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata prestabilita – di seguito “Orizzonte di Investimento” – ed orientata – in un orizzonte temporale di circa 1 anno a decorrere dalla chiusura del Periodo di Collocamento – in primo luogo, a proteggere il capitale investito, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, mantenendo in ogni giorno di valorizzazione fino al termine dell'Orizzonte di Investimento il valore unitario della quota ad un valore pari o superiore al 100% del Valore Protetto (“Obiettivo di Protezione”) e, in secondo luogo, a generare un rendimento al fine di accrescere il capitale investito in linea con i tassi di breve termine dell'area Euro (“Obiettivo di Rendimento”).

Il raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l'utilizzo delle tecniche di gestione di cui al comma 4, è assicurato dalla stipula di un'apposita convenzione con il Soggetto Garante indicato nella parte A “Scheda Identificativa” del presente Regolamento (“Garanzia”). I termini della Garanzia sono indicati al paragrafo 1.3.

Gli obiettivi perseguiti dal Fondo non costituiscono in alcun modo una garanzia di rendimento positivo.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1.3, la partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi, che possono essere tali da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti, il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore della quota. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari, il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse, al rischio di credito, in particolare in relazione agli emittenti *corporate*, e al rischio di cambio. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria, il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio. L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni dei valori delle quote dei fondi comuni d'investimento e delle azioni delle SICAV presenti in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del Fondo legato alle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati. Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte con la quale dette operazioni sono concluse.

2. Il patrimonio del Fondo può essere investito in:

- (a) strumenti del mercato monetario, fino al 100% dell'attivo;
- (b) titoli obbligazionari, fino al 100% dell'attivo;
- (c) titoli azionari, fino al 100% dell'attivo;
- (d) OICR (inclusi gli ETF), fino al 10% dell'attivo;
- (e) strumenti finanziari derivati, nei limiti indicati al comma 12;
- (f) depositi bancari fino al 100% dell'attivo.

Il Fondo investe in titoli obbligazionari senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittente, al settore di attività, alla valuta di denominazione e alla duration del portafoglio.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo attivo in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. È prevista la possibilità di mantenere obbligazioni con rating inferiore ad investment grade, in conseguenza di modifica del rating dell'emittente intervenuta successivamente al momento dell'acquisto da parte del Fondo.

3. L'utilizzo di parti di OICR è consentito purché tali OICR abbiano una politica di investimento compatibile con quella del Fondo.

4. Al fine di raggiungere l'Obiettivo di Rendimento il Fondo:

- effettua operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto aventi scadenza non oltre il termine dell'Orizzonte di Investimento (in particolare, pronti contro termine di impiego/*reverse repo*). Le attività ricevute dal Fondo a titolo di garanzia (*collaterale*) sono titoli di debito identificati in coerenza con la politica di investimento descritta al precedente comma 2.;

- stipula, nel rispetto dei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, contratti di swap a rendimento totale/Total Return Swap con intermediari di elevato standing e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica, mediante i quali corrisponde alle controparti il rendimento totale del portafoglio di strumenti finanziari oggetto del derivato e riceve una remunerazione basata su un tasso di interesse variabile. La durata di tali strumenti finanziari derivati OTC risulta in linea con la scadenza dell'Orizzonte di Investimento del Fondo.

In particolari situazioni di mercato, le tecniche di contenimento del rischio potrebbero richiedere l'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari derivati.

5. In caso di significativo calo, nei primi mesi dell'Orizzonte di Investimento, dei tassi di interesse di riferimento delle operazioni di pronti contro termine e *Total Return Swap* effettuate dal Fondo, l'Obiettivo di Rendimento potrebbe non essere più perseguibile, in tutto o in parte.
6. I singoli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, tassi di cambio, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell'*asset manager* e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di gestione e da altre Società del gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.
7. La SGR ha inoltre facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio, quali operazioni di pronti contro termine ed assimilate, coerentemente con la politica di investimento del Fondo.
8. Entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento, è previsto che il Fondo sia oggetto di fusione per incorporazione in altro fondo gestito dalla SGR caratterizzato da una politica di investimento compatibile. A tal fine la SGR potrebbe procedere ad un riequilibrio del portafoglio del Fondo prima che la fusione acquisti efficacia, il tutto nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di operazioni di fusione di OICR. La SGR fornirà preventivamente ai partecipanti al Fondo apposita e dettagliata informativa in merito all'operazione di fusione. I medesimi partecipanti potranno in ogni caso richiedere, successivamente alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento del Fondo, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il rimborso delle quote possedute o la conversione delle stesse in quote di altro OICR con politica di investimento analoga, gestito dalla SGR.
9. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può essere investito in:
 - strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 58/98 (di seguito, TUF) quotati nei mercati regolamentati;
 - strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del TUF non quotati;
 - strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
 - strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lett. h), del TUF ("derivati creditizi") quotati;
 - strumenti finanziari derivati di cui ai precedenti alinea non quotati ("strumenti derivati OTC");
 - strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del TUF diversi da quelli indicati nel primo alinea;
 - parti di OICVM;
 - parti di FIA aperti non riservati;
 - quote di FIA chiusi;
 - depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).
10. Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia.
11. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.

12. Resta comunque ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.
13. La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari, finalizzate ad una buona gestione del Fondo.
14. Nella gestione dei Fondi, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:
 - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo;
 - diverse da quelle di copertura, tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato;

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.
15. Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-*quater*, comma 2 del TUF, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento.
16. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.
17. È escluso l'investimento in strumenti finanziari ceduti direttamente da soci o amministratori della SGR o da altra società del Gruppo di appartenenza della medesima, ad esclusione delle operazioni riconducibili ad emissioni o collocamenti e ad eccezione di quote/azioni di OICR.
18. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.

1.2 LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Fermi restando i limiti e i divieti previsti dalla normativa vigente, è escluso l'investimento in azioni, warrant e diritti di opzione – ove non quotati e non destinati alla quotazione - emessi o collocati da società del Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR.
2. Il Fondo può negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento del Fondo, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "*best execution*". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo.
3. Il Fondo può altresì acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della medesima SGR.
4. Il patrimonio del Fondo può essere, inoltre, investito in parti di altri OICR gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo (OICR collegati) o da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

1.3 GARANZIA

1. La Garanzia consiste nell'obbligo assunto dal Soggetto Garante, a prima richiesta scritta della SGR, ogni e qualsiasi eccezione rimossa, di versare al Fondo una determinata somma di denaro al fine raggiungere l'Obiettivo di Protezione, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti di seguito previsti.
2. La Garanzia opera dall'avvio di operatività del Fondo fino alla data di scadenza indicata al successivo comma 5.

3. Le richieste di rimborso dovranno essere presentate nei termini e con le modalità stabilite dal presente Regolamento all'art. 4.3 della Parte B.
4. Qualora, in una data di valorizzazione del Fondo, il valore della quota risultasse inferiore al Valore Protetto, il Garante riconosce al Fondo la somma di denaro necessaria ad ottenere il Valore Protetto.
5. La Garanzia scade l'ultimo giorno dell'Orizzonte di Investimento.
6. La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Garante e dalla capacità dello stesso di onorare l'obbligo assunto, fermo restando quanto previsto al successivo comma 7. La SGR non assume alcun obbligo in termini di garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito.
7. In particolare, la prestazione della garanzia è basata su di un valido contratto di garanzia stipulato tra la SGR ed il Garante e regolato dalla legge italiana. La Garanzia non opererà nell'ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire alla SGR di svolgere l'attività di cui agli artt. 33 e 36 del TUF ed al Garante di prestare la Garanzia ai sensi dell'art. 15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30/2015 e del Provvedimento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015. Parimenti la Garanzia non opererà nell'ipotesi in cui si dovessero verificare eventi bellici di portata tale da coinvolgere la nazione italiana e tali da determinare l'impossibilità per la SGR di svolgere l'attività svolta ai sensi del presente Regolamento. Non sono fattispecie idonee ad escludere l'applicazione della garanzia eventuali sospensioni o interruzioni temporanee delle linee telematiche e/o delle telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di fonti di energia.
8. Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella garanzia. Nel caso in cui tali mutamenti avessero impatti sul Valore Protetto, la SGR si impegna a rendere noto ai sottoscrittori le conseguenze per i medesimi e per il Fondo.
9. La SGR si riserva in ogni momento la facoltà di stipulare ulteriori contratti di Garanzia che comporteranno un'apposita modifica del presente Regolamento.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE.

Il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del fondo stesso.

3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO

3.1 SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

1. La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a) un diritto fisso pari a 8 Euro per ogni operazione di sottoscrizione in unica soluzione;
 - b) un diritto fisso pari a 3 Euro su ogni operazione di rimborso effettuata dalla data di riferimento della sottoscrizione fino al termine dell'Orizzonte di Investimento.
2. È previsto un diritto fisso pari a 25 Euro in favore del Depositario, per l'emissione del certificato rappresentativo delle quote (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), nonché per il suo frazionamento o raggruppamento. È inoltre previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di spedizione, postali e di corrispondenza, sostenute per l'invio dei certificati di partecipazione al domicilio del partecipante, quando questi lo richieda, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante medesimo.

3.2 SPESE A CARICO DEL FONDO

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
 - una **provvigione di gestione**, calcolata ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento, nella misura annua dello 0,45%.
 - il **costo sostenuto per il calcolo del valore della quota**, in misura massima annua pari a 0,02%, calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento.
 - la **commissione di garanzia** da corrispondersi mensilmente a favore del Garante, calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità del Fondo nel primo giorno lavorativo successivo alla fine di ogni mese, nella misura annua dello 0,10%;
 - il **compenso riconosciuto al Depositario** per l'incarico svolto. L'importo è calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato dalle disponibilità del Fondo il

quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento nella misura annua massima dello 0,044%;

- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es.: costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
 - le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
 - le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
 - le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
 - gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
 - le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni;
 - il contributo di vigilanza dovuto alla CONSOB, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza, tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo in paesi diversi dall'Italia.
2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
3. Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.

4. SOTTOSCRIZIONE, OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI E RIMBORSO

4.1 PERIODO DI COLLOCAMENTO DEL FONDO

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il periodo di collocamento al pubblico ("Periodo di Collocamento"). Le date di inizio e fine del Periodo di Collocamento (non superiore a 3 mesi) saranno comunicate mediante avviso sul sito Internet della SGR indicato nella Parte A) Scheda Identificativa del Prodotto. Con il medesimo avviso verrà altresì resa nota la scadenza dell'Orizzonte di Investimento e pertanto della Garanzia.
2. La SGR si riserva la facoltà di (i) prorogare il Periodo di Collocamento (complessivamente non superiore a 3 mesi) e (ii) anticipare la chiusura del Periodo di Collocamento. L'eventuale prolungamento o la chiusura anticipata del Periodo di Collocamento saranno comunicati mediante apposita pubblicazione sul predetto sito Internet della SGR.
3. Il primo giorno di valorizzazione è previsto successivamente al termine del Periodo di Collocamento e tutte le sottoscrizioni, subordinatamente all'integrale copertura del relativo bonifico bancario di cui al successivo paragrafo 4.2, comma 3, si perfezionano il giorno successivo a quello di riferimento (primo valore unitario della quota di 5,00 Euro di cui al successivo paragrafo 5); quest'ultimo giorno coincide con il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento. Fino al termine del Periodo di Collocamento, il sottoscrittore ha facoltà di revocare o modificare la domanda di sottoscrizione.

4.2 SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. Salvo quanto previsto all'articolo I delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote del Fondo si applica la seguente disciplina.
2. La sottoscrizione delle quote del Fondo si attua con le modalità di partecipazione descritte nel presente articolo.
La sottoscrizione può essere effettuata:
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del successivo comma 3;
 - direttamente presso la sede della SGR, esclusivamente con riferimento agli Investitori Professionali di diritto, intendendosi per tali (i) i clienti professionali privati che soddisfano i requisiti di cui al punto I dell'Allegato n. 3 al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307/2018 e successive modifiche, e (ii) i clienti professionali pubblici ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 236 dell'11 novembre 2011, (di seguito, "Investitori Professionali di diritto").
3. L'importo minimo previsto per ciascuna sottoscrizione è di 500,00 Euro.

La sottoscrizione delle quote di partecipazione si realizza tramite:

- compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del Fondo e dell'eventuale Classe di quote che si intende sottoscrivere, dell'importo del versamento (al lordo delle eventuali spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo. L'acquisto delle quote del Fondo può avvenire anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario.

Tale modalità è riservata ai partecipanti che richiedano l'immissione delle quote da sottoscrivere nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario.

La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta agli Investitori Professionali di cui sopra.

Le domande di partecipazione convenzionalmente si considerano ricevute in giornata se pervenute alla SGR entro le ore 15.30;

- versamento del corrispettivo alla SGR, mediante:
 - a. bonifico bancario a favore di "Amundi SGR S.p.A. - fondo Amundi Risparmio Garantito 1 Anno IV". Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente.
 - b. bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà disporre un unico bonifico di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni.

I bonifici saranno accettati salvo buon fine.

La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.

4. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

5. A fronte della medesima domanda di sottoscrizione, il partecipante ha la facoltà di effettuare versamenti successivi in unica soluzione. Tale facoltà è altresì prevista nel caso in cui siano intervenute modifiche del Regolamento, purché le medesime non comportino per il sottoscrittore un aggravio delle modalità, delle condizioni ovvero degli oneri relativi alla sottoscrizione o comunque non incidano sulla caratterizzazione del Fondo.

6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

4.3 RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Salvo quanto previsto all'articolo VI delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
2. La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario, deve avvenire mediante domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, inviata alla SGR per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento o spedita direttamente a mezzo raccomandata A.R., oppure presentata dal sottoscrittore presso la sede della SGR. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentito esclusivamente quando le quote sono incluse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario.

3. Il rimborso può avvenire:
- per contanti;
 - a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente;
 - a mezzo accredito a favore di altre società del gruppo cui appartiene la SGR, per prodotti da queste gestiti;
 - a mezzo assegno circolare o bancario emesso all'ordine del richiedente.

Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese.

4. Le domande di rimborso presentate o spedite direttamente alla sede della SGR convenzionalmente si considerano:
- ricevute in giornata, se la richiesta è relativa a quote sottoscritte in sede, purché pervenuta entro le ore 15.30;
 - ricevute il primo giorno lavorativo successivo all'arrivo della domanda presso la sede stessa, purché pervenuta entro le ore 15.30, se la richiesta è relativa a quote sottoscritte tramite un soggetto collocatore.

Il rimborso può avvenire unicamente in Euro.

5. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario, ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa, sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall'art. II, comma 5 delle Modalità di Funzionamento.

Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

6. Per scoraggiare le operazioni di importo rilevante e/o ravvicinate (market timing), la SGR – verificatesi le condizioni descritte al precedente articolo 4.3, comma 4 – ha la facoltà determinare il valore del rimborso secondo le diverse modalità descritte dal medesimo articolo.

4.4 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA

1. Si prevede che in caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo in misura non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, non è necessario porre in essere le attività indicate nella Parte C) Modalità di funzionamento, art. V, comma 4.

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Limitatamente ai primi 5 giorni di calcolo del valore unitario della quota a decorrere dalla data di inizio di operatività del Fondo, il valore unitario della quota rimarrà invariato a 5,00 Euro.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art.1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario indicato nella "parte B) Caratteristiche del prodotto" del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del TUF.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
La SGR si riserva la possibilità di attivare un servizio *on line* che, previa identificazione del partecipante e rilascio di password e codice identificativo, consenta allo stesso di ricevere tali informazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (*Internet*). Dell'avvenuta attivazione del servizio la SGR informa i partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione della quota. Successivamente all'attivazione del servizio, il partecipante può richiedere che le informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Tale richiesta si intende estesa anche alla ricezione di ogni comunicazione effettuata al partecipante dalla SGR ai fini dell'assolvimento di obblighi informativi previsti dal presente regolamento o dalla normativa di tempo in tempo vigente.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali – ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.
A tal fine la SGR può:
 - respingere la richiesta di emissione o di trasferimento di quote da o a tali soggetti;
 - richiedere ai partecipanti al Fondo in qualunque momento di fornire per iscritto sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
 - procedere al rimborso di iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente in forma nominativa.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento ed il raggruppamento dei certificati nominativi emessi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a. reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

- b. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte B ("Caratteristiche del prodotto") del presente regolamento;
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B ("Caratteristiche del prodotto") è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso di importo cumulato superiore al 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni.
Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a Piani di accumulo già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b. la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d. la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f. il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.